

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io l'accetterei se non fossi trattenuto da un sentimento di lealtà. Ho rinunciato per riguardo alla Commissione al Codice civile. Ora ch'essa viene d'accordo con me in tutte le altre parti, io, per quanto lo desiderassi, non lo potrei tuttavia accettare. Quindi io mi rimetto pienamente a quanto la Camera sarà per fare in proposito nella sua saviezza.

BORGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Borgatti ha facoltà di parlare.

BORGATTI. Ho chiesto di parlare per fare un'osservazione, sulla quale sono già stato prevenuto or ora dall'onorevole guardasigilli, ed è che, quante volte si ammettesse l'emendamento dell'onorevole mio amico Regnoli, si verrebbe a mancare a ciò che è stato stabilito di comune accordo tra il guardasigilli e la Commissione. In questo modo verrebbe ancora a mancarmi l'occasione di sottoporre al giudizio della Camera talune mie osservazioni, che forse non tornerebbero inutili in questa grave discussione. Benchè l'onorevole Regnoli abbia tolte dal suo emendamento quelle parole che prima vi si leggevano, non è per ciò men vero che l'emendamento stesso si riferisca a tutto il sistema della legislazione, o almeno ad una parte la più sostanziale.

Io non ho accuratamente esaminate le modificazioni e le disposizioni transitorie che furono formolate dalla Commissione legislativa che si riuniva in Bologna. Da una rapida scorsa mi è parso che esse introducano utili riforme e che abbiano non pochi pregi; tuttavia non potrei coscienziosamente dare il mio voto, senza esaminarle, senza studiarle accuratamente, senza essere illuminato da una discussione a cui possano prender parte i distinti pubblicisti e giureconsulti che seggono in questa Camera. Io non so come si possa accogliere precipitosamente un emendamento il quale si riferisce al sistema stesso della legislazione, anzi alle sue parti più sostanziali, e che trae seco disposizioni transitorie che la Camera dovrebbe approvare senza discuterle, anzi senza tampoco conoscerle, poichè niuno porrà in dubbio che una gran parte di questi onorevoli signori non le ha mai vedute.

Rendendomi adunque interprete del voto degli onorevoli miei colleghi componenti la Commissione, dichiaro che non si può e non si deve accettare la proposta dell'onorevole deputato Regnoli.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del deputato Regnoli, il quale costituirebbe l'articolo 1 della legge:

« Col 1° gennaio 1861 il Codice civile Albertino sarà attuato nelle Romagne, ad eccezione della legge relativa al sistema ipotecario, pel quale rimane ora in osservanza la legge colà vigente.

« È fatta però facoltà al Governo del Re di introdurre le riforme e le modificazioni al Codice state proposte dalla Commissione legislativa dell'Emilia. »

Voci. La divisione!

PRESIDENTE. Si domanda la divisione, perciò metto ai voti la prima parte dell'emendamento testè letto.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

MINGHETTI. La divisione introdotta fra le due parti dell'emendamento Regnoli, e il timore che la seconda parte potesse non incontrare il favore della Camera, m'indussero a votare contro la prima parte di esso emendamento, rimasta così staccata. Ora che questa prima parte è sancita, dirò che la Camera farà un atto di grande utilità ed opportunità se dà al Ministero la facoltà richiesta colla parte seconda. Me ne appello allo stesso guardasigilli, il quale riconoscerà e potrà attestare

quanto sia conveniente in alcune parti speciali del Codice sardo introdurre speciali modificazioni. Ma v'ha di più. Quando il dittatore Farini annunciò l'applicazione alle Romagne dei Codici sardi, egli promise nello stesso tempo di aggiungervi con altri decreti quelle modificazioni e disposizioni transitorie che potevano essere necessarie; nominò a tal fine una Commissione; e questa presentò in tempo il suo lavoro, già compito e disteso in articoli. I predetti decreti stavano per essere firmati dal dittatore, quando furono fatte le annessioni. Egli è dunque, dirò così, un seguire le tracce del concetto primitivo e come un compiere la opera dittatoriale l'accettare la seconda parte del proposto emendamento.

BIANCHERI. Mi duole di trovarmi di un avviso affatto opposto a quello dell'onorevole Minghetti. Mi pare che dal momento che la Camera è venuta in pensiero di fare accoglienza favorevole alla proposta dell'onorevole Regnoli coll'accoglimento della prima parte, portava già di certo la reiezione della seconda; perchè, a parer mio, non si può supporre che un insieme di legislazione abbia ad essere obbligatorio in un paese, lasciando facoltà illimitata al potere esecutivo di modificarla in quelle parti che sia per ritenere più opportune.

Questo sarebbe affatto contrario, non solo ad ogni precedente legislativo ed allo spirito della legislazione, ma, mi si permetta di dirlo, sarebbe anche contrario al sistema costituzionale.

Se alcuni difetti possono avverarsi nell'applicazione del Codice, questo succederà per le Romagne, come può succedere per gli altri paesi; ma noi avremo conseguito questo immenso vantaggio di far subentrare la legislazione già presso noi applicata (che non è poi tanto cattiva come si vuol far supporre) alla legislazione di un Governo che mi astengo dal qualificare.

Ora, per me, questo vantaggio è sommo, ed è in considerazione del medesimo che ho votato la prima parte; ma, siccome appunto ho votato la prima parte di quell'emendamento, così sono condotto di necessità a respingere la seconda, salvo per una parte. Io porto opinione essere affatto impossibile di adottare l'emendamento in quanto che accorperebbe al potere esecutivo la facoltà illimitata e inconcepibile di modificare il Codice civile in quelle parti; tuttavia riconosco che possono avverarsi alcuni inconvenienti. Questi inconvenienti nascono appunto dal passaggio da una legislazione ad un'altra, dal che ne nasce la necessità che il Ministero abbia la facoltà di provvedere con disposizioni transitorie, affinchè questi inconvenienti non si verificino. Così se l'emendamento Regnoli venisse modificato nel senso che la facoltà accordata al Ministero fosse limitata soltanto a disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice in quelle provincie, io darei il mio voto favorevole, e credo che la Camera vorrà essere consentanea a se stessa e mantenere la sua deliberazione per intero, e non già di scemarla nella sua forza.

Io direi: « È fatta facoltà al Governo del Re di dare con decreti reali i provvedimenti transitorii necessari all'attuazione del detto Codice nelle provincie delle Romagne. »

ARMELONGHI. La Commissione legislativa di Bologna, nominata dal dittatore dell'Emilia appunto per proporre una legislazione che si potesse adattare alle varie condizioni di quelle provincie, ha già determinato le variazioni che si doveano recare al Codice Albertino, e le ha ridotte in articoli appositi e speciali. Non si tratterebbe quindi che di dare a questi articoli valore e forza di disposizioni legislative.

Faccio questa osservazione, perchè mi sembra non inutile